

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 13 gennaio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081**AVVISO AGLI ABBONATI**

E' in corso di aggiornamento lo schedario dei rinnovi degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1983.

Poichè senza ulteriore avviso verrà sospeso l'invio della Gazzetta Ufficiale ai non paganti, si invitano gli interessati a far pervenire al più presto possibile i canoni 1983 così come precisati quotidianamente nella Gazzetta Ufficiale nonché l'eventuale conguaglio a saldo abbonamento 1982.

Attenzione: per i versamenti servirsi esclusivamente dei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente e già inviati.

SOMMARIO**LEGGI E DECRETI**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 luglio 1982.

Finanziamento degli oneri derivanti dal regolamento (CEE) n. 355/77 relativo ad una azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione anche dei prodotti ittici Pag. 307

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 luglio 1982.

Finanziamento degli oneri derivanti dal regolamento (CEE) n. 1852/78 relativo ad un'azione comune provvisoria di ristrutturazione del settore della pesca costiera.

Pag. 307

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1982.

Scioglimento del consiglio comunale di Ferentino.

Pag. 308

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 7 gennaio 1983.

Disposizioni per il controllo sull'effettiva trasformazione in succhi ed in olii essenziali delle arance e del limone.

Pag. 309

Ministero del tesoro

DECRETO 31 dicembre 1982.

Tasso di riferimento da applicare, nel semestre gennaio-giugno 1983, alle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi variabili, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227 Pag. 316

Ministero delle finanze

DECRETO 2 novembre 1982.

Determinazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi e dell'aliquota di imposta sul valore aggiunto per il periodo 5 agosto 1982-30 giugno 1983.

Pag. 316

Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato

DECRETO 1° dicembre 1982.

Approvazione di clausole di adeguamento della prestazione assicurata, presentate dalla S.p.a. Compagnia di assicurazione di Milano Pag. 317

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee Pag. 318

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**Ministero della sanità:**

Proroga fino al 31 dicembre 1983 dell'importazione di muscoli masseteri interi congelati di bovino dall'Argentina, dal Brasile e dall'Uruguay. (Ordinanza ministeriale 10 gennaio 1983) Pag. 319

Modificazione al terzo comma dell'art. 3 dell'ordinanza ministeriale 26 gennaio 1968 relativa alla disciplina della importazione delle uova da cova, dei pulcini di un giorno e del pollame vivo in genere, ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffusione della specie. (Ordinanza ministeriale 10 gennaio 1983) Pag. 319

Modificazione all'ordinanza ministeriale 9 novembre 1981 recante norme sanitarie per l'importazione in Italia di conigli vivi dall'estero ai fini della prevenzione delle malattie contagiose. (Ordinanza ministeriale 11 gennaio 1983). Pag. 320

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione Pag. 320

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Co.In.Co. - Consorzio intersettoriale cooperativo a r.l., in Pieve di Cento Pag. 321

Ministero del bilancio e della programmazione economica - Comitato interministeriale per il coordinamento politico industriale: Approvazione di progetti di investimento ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675. Pag. 321

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Definizione del vitellone e delle carni conferibili all'intervento Pag. 321

Ministero delle finanze: Avviso di rettifica Pag. 321

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 322

CIRCOLARI**Ministero delle finanze**

CIRCOLARE 16 marzo 1982, n. 17.

Legge 30 aprile 1981, n. 178, recante l'estensione della norma dell'art. 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali Pag. 323

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Istituto centrale di statistica: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinquanta posti di ufficiale aggiunto di statistica nel ruolo della carriera esecutiva Pag. 323

Ministero della difesa: Concorsi, per titoli, per l'ammissione alla ferma volontaria di due anni di seicento sottotenenti di complemento dell'Esercito Pag. 323

Ministero della pubblica istruzione:

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Catania. Pag. 325

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario navale di Napoli Pag. 325

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario orientale di Napoli Pag. 326

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Pisa. Pag. 326

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Messina Pag. 326

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia Pag. 326

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Genova Pag. 326

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Firenze Pag. 326

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Trento. Pag. 326

Rinvio del diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Modena Pag. 326

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 9, in Noventa Vicentina: Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia presso lo stabilimento ospedaliero di Lonigo. Pag. 327

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 45, in Vercelli: Concorso ad un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria presso il presidio ospedaliero « S. Andrea » di Vercelli Pag. 327

Ospedale di maternità « S. Bambino » di Catania: Concorso ad un posto di primario analista Pag. 327

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 327

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

10 luglio 1982.

Finanziamento degli oneri derivanti dal regolamento (CEE) n. 355/77 relativo ad una azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione anche dei prodotti ittici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479;

Vista la legge 3 ottobre 1977, n. 863, sul finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'art. 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957;

Visto il regolamento (CEE) n. 355/77, approvato dal Consiglio delle Comunità europee il 15 febbraio 1977, relativo ad una azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione anche dei prodotti ittici;

Considerato che la durata prevista per la realizzazione dell'azione comune è di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1978 e che numerosi progetti sono stati già ammessi al concorso del FEOG sezione orientamento e non anche al corrispondente contributo dello Stato italiano per mancanza di dotazioni finanziarie;

Ritenuto che la spesa per la concessione dei contributi da parte del Ministero della marina mercantile può calcolarsi in lire 2 miliardi, in corrispondenza del concorso comunitario predetto;

Ravvisata la necessità di disporre il prelievo della somma predetta dal conto corrente infruttifero istituito con la menzionata legge n. 863, denominato « Ministero del tesoro, somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitari in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma », ai fini del versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1982;

Ritenuto che alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei contributi si provvederà con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere del comitato previsto dall'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 1 terzo comma, della richiamata legge 3 ottobre 1977, n. 863;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione delle iniziative previste dal regolamento comunitario n. 355/77, è determinata in lire 2 miliardi la spesa relativa ai contributi per i progetti indicati nelle premesse.

Art. 2.

E' disposto il prelievo della somma di lire 2 miliardi, di cui al precedente articolo, dalle disponibilità esistenti sul conto corrente denominato « Ministero del

tesoro, somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e, delle direttive comunitari in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma », ai fini del versamento della somma stessa ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e della correlativa assegnazione allo stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1982.

Il Ministro del tesoro provvederà ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei contributi si provvederà con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere del comitato previsto dall'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1982

PERTINI

COLOMBO — ANDREATTA —
MANNINO — LA MALFA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1982
Registro n. 7 Marina mercantile, foglio n. 402*

(196)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

10 luglio 1982.

Finanziamento degli oneri derivanti dal regolamento (CEE) n. 1852/78 relativo ad un'azione comune provvisoria di ristrutturazione del settore della pesca costiera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479;

Vista la legge 3 ottobre 1977, n. 863, sul finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'art. 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957;

Visto il regolamento comunitario n. 1852/78, approvato dal Consiglio delle Comunità europee il 25 luglio 1978 e prorogato per gli anni 1979, 1980 e 1981 rispettivamente dai regolamenti CEE n. 592/79 del 26 marzo 1979, n. 1713/80 del 27 giugno 1980 e n. 2992/81 del 19 ottobre 1981, relativo ad un'azione comune provvisoria di ristrutturazione del settore della pesca costiera;

Considerato che numerosi progetti d'investimento interessanti il settore della pesca sono stati ammessi al beneficio delle provvidenze contributive della predetta sezione orientamento del FEOG e non anche al corrispondente contributo dello Stato italiano a causa della limitatezza dei mezzi finanziari a disposizione;

Ritenuto che per l'attuazione degli anzidetti progetti può calcolarsi a carico dello Stato italiano una spesa di lire 2,5 miliardi;

Ravvisata la necessità di disporre il prelievo della somma predetta dal conto corrente infruttifero istituito con la menzionata legge n. 863, denominato « Ministero del tesoro, somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitari in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma », ai fini del versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1982;

Ritenuto che alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei contributi si provvederà con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere del comitato previsto dall'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 1, terzo comma, della richiamata legge 3 ottobre 1977, n. 863;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione delle iniziative previste dal regolamento comunitario n. 1852/78, è determinata in lire 2,5 miliardi la spesa relativa ai contributi per i progetti indicati nelle premesse.

Art. 2.

E' disposto il prelievo della somma di lire 2,5 miliardi, di cui al precedente articolo, dalle disponibilità esistenti sul conto corrente denominato « Ministero del tesoro, somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitari in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma », ai fini del versamento della somma stessa ad apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata e della correlativa assegnazione allo stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1982.

Il Ministro del tesoro provvederà ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei contributi si provvederà con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere del comitato previsto dall'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1982

PERTINI

COLOMBO — ANDREATTA —
MANNINO — LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1982
Registro n. 7 Marina mercantile, foglio n. 403

(197)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1982.

Scioglimento del consiglio comunale di Ferentino.

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ferentino (Frosinone) si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta e della conseguente incapacità del consiglio stesso, nonostante i richiami del prefetto, di provvedere alla loro sostituzione.

Le sedute del 2, 9, 23 e 30 luglio, 3, 10, 17 e 22 settembre, 15 e 22 ottobre 1982, sollecitate anche dal prefetto, risultavano infruttuose ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune disponeva, con decreto numero 13.12.33/1216 del 29 ottobre 1982, fatto notificare a tutti i consiglieri, una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta comunale, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per il 9 e 16 novembre 1982, risultavano, ancora una volta infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Ferentino — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ferentino (Frosinone) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Eligio Cammarota.

Roma, addì 17 dicembre 1982

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Ferentino (Frosinone) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta comunale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ferentino (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Eligio Cammarota è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1982

PERTINI

ROGNONI

(151)

DECRETI MINISTERIALI

**MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

DECRETO 7 gennaio 1983.

**Disposizioni per il controllo sull'effettiva trasformazione
in succhi ed in olii essenziali delle arance e dei limoni.**

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance e successivi regolamenti (CEE) di completamento e di modifica;

Visto il regolamento (CEE) n. 208/70 della commissione del 4 febbraio 1970, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e successivi regolamenti di modifica;

Visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio del 17 maggio 1977 che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni e successivi regolamenti (CEE) di completamento e di modifica;

Visto il regolamento (CEE) n. 1045/77 della commissione del 18 maggio 1977, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni e successivi regolamenti (CEE) di modifica;

Considerata la necessità di adottare disposizioni interne per il controllo sulla effettiva trasformazione in succhi ed in olii essenziali delle arance e dei limoni contrattati ai sensi dei precitati regolamenti (CEE);

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Capo primo

Art. 1.

Norme generali

Per le azioni intraprese nel quadro delle norme previste dai regolamenti (CEE):

- n. 2601/69 del Consiglio del 18 dicembre 1969 e n. 208/70 della commissione del 4 febbraio 1970, favorevoli il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance;

- n. 1035/77 del Consiglio del 17 maggio 1977 e n. 1045/77 della commissione del 18 maggio 1977, prevedenti misure particolari intese ad incoraggiare la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni,

e per il rispetto delle condizioni volute dagli stessi regolamenti, le industrie aventi causa, ai fini del conseguimento della compensazione finanziaria relativa, dovranno possedere i requisiti minimi di cui al successivo art. 2 ed uniformarsi ai comportamenti posti dal presente decreto.

Art. 2.

*Caratteristiche minime
dello stabilimento di trasformazione*

Ferma l'applicabilità degli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, si intende per industria, così come richiamata al precedente articolo, una impresa che gestisce ai fini economici e sotto la propria responsabilità una o più fabbriche dotate:

- di impianti per la trasformazione di arance ovvero di limoni con locali, estrattori e pastorizzatori idonei alla produzione industriale di succhi e/o di olii essenziali;

- bilico, possibilmente automatico;

- silos per la conservazione degli agrumi, idonei alla piombatura;

- magazzini ed attrezzature idonee per la conservazione dei prodotti trasformati;

- struttura finanziaria tale da costituire l'affidamento di un pagamento del prodotto agricolo nei tempi e nei modi previsti dalla disciplina comunitaria;

- strutture contabili amministrative, tra l'altro, per rispondere alle esigenze di controllo sul prodotto fresco contrattato ed entrato in azienda e, in riscontro, sul prodotto trasformato.

Tuttavia, attesa la necessità di talune industrie di acquisire parte delle precitate dotazioni si dà luogo a deroga del presente articolo per le campagne 1982-83 e 1983-84 a patto che le industrie che intendono avvalersi della deroga assumano formale impegno di completare la dotazione così stabilita nel giro di due anni a decorrere dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del presente decreto.

Art. 3.

Gli enti, ovvero gli organismi chiamati alle operazioni di controllo, effettueranno tali operazioni sia per la trasformazione delle arance, sia per quelle dei limoni, diversificandole secondo le norme dei regolamenti (CEE) relativi citati nelle premesse e quelle successive del presente decreto.

*Capo secondo***Art. 4.**

Natura dei controlli ed organismi chiamati ad esercitarli

In applicazione dei regolamenti (CEE):

- n. 2601/69 del Consiglio del 18 dicembre 1969;
- n. 1035/77 del Consiglio del 17 maggio 1977,

gli organismi chiamati ad esercitare i controlli già previsti dalla normativa comunitaria di attuazione:

- n. 208/70 della commissione del 4 febbraio 1970;
- n. 1045/77 della commissione del 18 maggio 1977,

ed alle successive norme del presente decreto sono:

A) le regioni o enti pubblici da esse designati per:

- la verifica dei requisiti minimi delle industrie di trasformazione, posti al precedente art. 2;
- i controlli dei prezzi minimi di cui al successivo punto C) da corrispondere, da parte delle industrie di trasformazione, ai produttori agricoli nelle regioni in cui non operano o non dovessero successivamente operare, associazioni riconosciute di produttori;

- la verifica delle quantità contrattate in relazione al primo trattino dell'ultimo comma del successivo art. 6 e alle quantità conferite all'industria, nonché quella relativa ai tempi utili di contrattazione, ivi compresi quelli delle clausole aggiuntive così come specificamente segnato all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 208/70 ed all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1045/77; nonché per:

- la verifica dell'avvenuta trasformazione o meno delle quantità di prodotto fresco oggetto di contratto di trasformazione entrato in azienda, al netto degli eventuali scarti;

- la verifica del peso del prodotto consegnato in esecuzione dei contratti di trasformazione.

Le verifiche di cui al quarto e quinto trattino devono esercitarsi con la presenza continuata e fisica di componenti del gruppo di accertamento nominato ai sensi del successivo art. 8;

B) l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) per:

- la determinazione della classe o delle classi alle quali appartengono i prodotti consegnati in esecuzione dei contratti di trasformazione se trattasi di arance, così come voluto dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 208/70 della commissione del 4 febbraio 1970;

- la verifica della conformità ai requisiti di qualità, se trattasi di limoni, così come prescritto dall'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1045/77 della commissione del 18 maggio 1977;

C) le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, indicate nell'allegato 1 appresso denominate « associazioni di produttori » per:

- il controllo dei prezzi minimi da pagare ai produttori agricoli previsti nei loro diversi livelli dai rego-

lamenti (CEE) n. 1815/82 della commissione del 7 luglio 1982 e n. 1345/82 della commissione del 28 maggio 1982;

- il controllo dei prezzi minimi da pagare ai propri associati, previsti dai regolamenti comunitari testè citati agli stessi livelli, per le vendite effettuate ai sensi del secondo e terzo trattino dell'art. 13 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972 e successive modifiche;

D) le unioni nazionali delle associazioni di produttori agricoli legalmente costituite e riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

- Unione nazionale delle associazioni di produttori ortofrutticoli UNAPRO;

- Unione italiana delle associazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari - UIAPOA;

- Unione nazionale delle associazioni tra produttori ortofrutticoli ed agrumari - UNAPOA,

di seguito, per brevità, denominate « Unioni », per i controlli dei prezzi minimi, specificati al precedente punto C) del presente articolo, da corrispondere da parte delle industrie di trasformazione, ai produttori agricoli qualora le proprie associazioni commercializzino direttamente i prodotti dei propri soci e che abbiano stipulato contratti con l'industria di trasformazione;

E) le associazioni nazionali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione (Associazione nazionale degli industriali delle conserve alimentari vegetali - ANICAV, Associazione italiana industriali prodotti alimentari - AIIPA, Associazione italiana trasformatori prodotti agricoli - ASSITRAPA) per il controllo della rispondenza tra entità della produzione conseguita e prodotto fresco impiegato secondo parametri di cui al successivo art. 19 del presente decreto.

Art. 5.*Attribuzione di qualifica di pubblico ufficiale*

Le associazioni di produttori agricoli e le unioni, chiamate all'esercizio dei controlli indicati all'art. 4, punti C) e D), in ragione di interessi socio-economici, estenderanno le proprie valutazioni per gli accertamenti rispettivi di cui al successivo art. 12 su ogni fatto ed accadimento di cui dovessero venire a conoscenza.

A tal fine il presidente dell'associazione di produttori agricoli ed i funzionari dallo stesso delegati, il presidente dell'unione e i funzionari dallo stesso delegati, assumeranno, nell'attività di controllo e certificazione, la qualifica di pubblico ufficiale in quanto conseguibile dalla rilevanza giuridica del presente decreto.

*Capo terzo***Art. 6.***Contratti di trasformazione*

I contratti sui quali è basato il regime di aiuto, in appresso denominati « contratti di trasformazione », devono essere conclusi con le modalità e nei tempi previsti:

- nell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio del 18 dicembre 1969 e nell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 208/70 della commissione del 4 febbraio 1970, se trattasi di arance;

- nell'art. 1, punto 2, del regolamento (CEE) numero 1035/77 del Consiglio del 17 maggio 1977 e nell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1045/77 della commissione del 18 maggio 1977, se trattasi di limoni.

I contratti di trasformazione devono altresì indicare:

- l'ubicazione e le superfici investite ad agrumeti distinte per specie e relativi dati catastali, se trattasi di persona fisica; elenco dei soci con a fianco le specificazioni delle superfici agrumetate e relativi dati catastali, se trattasi di persona giuridica;

- l'associazione di produttori, scelta dai produttori agricoli interessati nell'elenco allegato al presente decreto, siano essi associati o meno, salvo il caso che trattasi di contratto di trasformazione stipulato direttamente da associazioni di produttori agricoli. In questo ultimo caso i contratti dovranno indicare l'unione tra le tre attualmente esistenti e richiamate al punto D) del precedente art. 4, scelta dalle associazioni di produttori.

Art. 7.

*Disposizioni per i trasformatori
siano essi singoli che associati*

Al fine di consentire alle regioni i controlli posti al secondo, terzo, quarto e quinto trattino sub A) del precedente art. 4 nonché alle associazioni di produttori ovvero alle unioni indicate nel precedente art. 4 un efficace controllo sul rispetto dei prezzi minimi previsti dai regolamenti (CEE) numeri 1815/82 e 1345/82 della commissione, rispettivamente del 7 luglio e del 28 maggio 1982, i trasformatori siano essi singoli che associati dovranno trasmettere, secondo i casi, agli enti regionali competenti per territorio, alle predette associazioni ed alle unioni:

- un esemplare di ciascun contratto di trasformazione, ovvero impegno di conferimento, e le eventuali clausole aggiuntive, intervenute tra il trasformatore ed il produttore singolo od associato, immediatamente dopo la sua conclusione e prima della sua data di decorrenza;

- un esemplare dell'atto con il quale, in riferimento al contratto base, ovvero all'impegno di conferimento base, si siano stipulate « clausole aggiuntive »;

- copia della bolletta di consegna con esposizione analitica in peso, in destinazione, in qualità ed in varietà, ove sia necessario, del prodotto ad esso consegnato;

- l'elenco dei pagamenti effettuati sia in fase di acconto sia in fase di conguaglio, specificando i destinatari dei pagamenti stessi, gli importi, le quantità, la qualità e la varietà del prodotto acquistato.

Tuttavia, per le campagne in corso (arance e limoni) i contratti e gli atti equipollenti già stipulati devono essere trasmessi agli enti sopraindicati entro quindici giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del presente decreto.

Art. 8.

Gruppi di accertamento

Le regioni assicurano l'esercizio delle verifiche ad esse demandate ai sensi dell'art. 4, punto A), quarto e quinto trattino, del presente decreto. A tal fine promuovono la costituzione di gruppi di accertamento di

cui fanno parte funzionari, non necessariamente della carriera direttiva, designati fra quelli delle regioni, dell'ente regionale di sviluppo in agricoltura e degli altri enti vigilati dalla regione medesima. Di ciascun gruppo fa parte un funzionario professionale dell'istituto per il commercio con l'estero, per i compiti specificatamente assegnati a detto istituto ai sensi dell'art. 4, punto B), del presente decreto.

Alle operazioni del gruppo di accertamento partecipa un militare della Guardia di finanza che presta la collaborazione necessaria per l'effettuazione delle verifiche.

Art. 9.

*Disposizioni per i trasformatori
siano essi singoli che associati*

Un esemplare dei contratti di trasformazione ovvero degli impegni di conferimento ed eventualmente delle relative clausole aggiuntive, dopo la loro conclusione e prima della loro decorrenza, siano essi stipulati ai sensi e per gli effetti dei regolamenti (CEE) n. 2601/69 del Consiglio del 18 dicembre 1969, siano essi stipulati ai sensi e per gli effetti del regolamento (CEE) numero 1035/77 del Consiglio del 17 maggio 1977 deve essere trasmesso, a cura del trasformatore, altresì all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA.

Art. 10.

*Disposizioni per i trasformatori
siano essi singoli che associati*

Un esemplare del contratto di trasformazione ovvero dell'impegno di conferimento citato al primo trattino del precedente art. 7, un esemplare dell'atto di cui al secondo trattino, nonché copia della bolletta di consegna di cui al terzo trattino dello stesso articolo, deve comunque essere sempre trasmesso, ovvero consegnato a cura del trasformatore, all'ufficio provinciale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, alla propria associazione nazionale di categoria di cui alla lettera E) del precedente art. 4 ed allo stesso produttore singolo od associato in quanto parte contraente.

Tuttavia per le campagne in corso (arance e limoni) i contratti e gli atti equipollenti già stipulati devono essere trasmessi agli enti sopraindicati entro quindici giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del presente decreto.

Alle associazioni industriali di categoria dovranno altresì essere trasmesse le risultanze dei libri di carico e scarico, di cui al successivo art. 16, vidimato dalla regione.

La mancata consegna della copia della bolletta di cui al successivo art. 17, dell'esemplare del contratto di trasformazione e dell'esemplare dell'atto della stipula delle clausole aggiuntive agli enti e persone indicate nel presente articolo e nel precedente art. 7, da chiunque rilevata e denunciata, determinerà la sospensione dell'aiuto comunitario.

Nel caso che il trasformatore, sia esso persona fisica o persona giuridica, non aderisca a nessuna delle associazioni nazionali di categoria, indicate al punto E) del precedente art. 4, avrà cura di inoltrare la documentazione citata a quella da lui scelta, possibilmente la più rappresentativa rispetto al proprio territorio.

Lo stesso comportamento viene posto a carico dei trasformatori associati.

Art. 11.*Programmi e tempi di nomina
dei gruppi di accertamento*

Per una efficace articolazione dei controlli prescritti al terzo e quarto trattino sub A) del precedente art. 4, le industrie di trasformazione interessate, siano esse singole che associate, sulla base dei contratti stipulati e delle potenzialità giornaliere di trasformazione, dovranno redigere programmi di massima di lavoro stagionale trasmettendoli, nei tempi utili appresso indicati alle regioni ovvero agli uffici da esse designati, e all'Istituto nazionale per il commercio con l'estero:

- per le arance, entro il 31 ottobre;
- per i limoni, entro il 30 aprile o entro il 30 settembre per le quantità che devono essere ricevute in azienda rispettivamente nei periodi dal 1° giugno al 30 novembre e dal 1° dicembre al 31 maggio.

Alle stesse date le regioni provvedono alla costituzione dei gruppi di accertamento, così come disciplinati all'art. 8 della decretazione in atto, che opereranno, presso le industrie aventi causa, i controlli sopra citati, per le quantità ed i periodi di cui al successivo comma.

Le industrie, siano esse singole che associate, dovranno altresì, immediatamente prima e durante la campagna di trasformazione (arance e limoni) redigere e trasmettere agli enti sopra indicati, a cadenza quindicinale, programmi giornalieri di lavorazione con espresso riferimento alle quantità di agrumi trasformabili ed alla durata delle operazioni.

Tuttavia per la campagna 1982-83 (trasformazione limoni ed arance) i termini utili di cui al primo comma del presente articolo, posti a carico delle industrie e delle regioni per lo svolgimento delle incombenze relative, sono prorogati di trenta giorni, a far data dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

*Capo quarto***Art. 12.***Compiti delle associazioni di produttori e delle unioni*

Le associazioni di produttori agricoli, o le unioni, accertato l'avvenuto pagamento del prodotto oggetto di contratti di trasformazione nel rispetto del prezzo contrattato e del prezzo minimo voluto dal regolamento (CEE) n. 1815/82 della commissione del 7 luglio 1982 se trattasi di arance e n. 1345/82 della commissione del 28 maggio 1982 se trattasi di limoni, trasmettono al trasformatore, entro trenta giorni dalla notizia dell'avvenuto pagamento, una dichiarazione in tal senso.

Art. 13.*Compiti dell'Istituto nazionale
per il commercio estero (I.C.E.)*

L'Istituto nazionale per il commercio estero e per esso l'ufficio provinciale competente per territorio, espletati i controlli posti al punto B) del precedente art. 4:

- trasmette al trasformatore ovvero consegna nelle mani del rappresentante di questi, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 208/70 della commissione del 4 febbraio 1970, in caso si tratti di arance, un attestato

di controllo nel quale deve essere precisato il nome, il cognome e l'indirizzo dei contraenti, la classe o le classi, alle quali appartiene il prodotto ed il peso netto indicato per ciascuna classe;

- al produttore una copia di tale attestato;

se trattasi di limoni, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 1045/77 della commissione del 18 maggio 1977 trasmette:

- al trasformatore, per ciascuna partita contrattata e consegnata in stabilimento, un certificato di controllo nel quale deve essere precisato il nome, cognome o ragione sociale e l'indirizzo dei contraenti, nonché il peso netto — in cifre ed in lettere — espresso in quintali, del prodotto giornalmente consegnato all'industria di trasformazione da ogni singolo contraente, nonché la conformità del prodotto fresco alle norme di qualità vigenti;

- al produttore una copia di tale attestato.

Art. 14.*Compiti delle regioni*

Le regioni, espletati i controlli e le verifiche di cui al punto A) dell'art. 4 del presente decreto sulla base, tra l'altro, anche delle risultanze delle operazioni del gruppo di accertamento di cui al precedente art. 8, se trattasi di arance, ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 208/70 della commissione del 4 febbraio 1970 trasmettono al trasformatore, nel caso di regolare svolgimento delle operazioni, un attestato dal quale risulti:

- la regolarità della contrattazione ed il rispetto dei tempi utili relativi;
- le quantità globali di arance fresche acquistate dal trasformatore durante la campagna ed entrate nella sua impresa;
- la verifica dell'effettiva trasformazione in tale impresa di tutte le quantità;
- la regolare tenuta della contabilità di magazzino; se trattasi di limoni, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1045/77 della commissione del 18 maggio 1977, un attestato dal quale risulti:
- la regolarità della contrattazione ed il rispetto dei tempi utili relativi;
- per ciascuno dei periodi di trasformazione (1° giugno-30 novembre e 1° dicembre-31 maggio):

a) la verifica delle quantità di limoni freschi acquistate dal trasformatore ed entrate nella sua impresa;

b) la verifica della effettiva trasformazione nell'impresa della totalità dei limoni acquistati;

- che la fabbrica o le fabbriche sono dotate dei requisiti minimi posti all'art. 2 del presente decreto.

Art. 15.*Compiti delle associazioni nazionali di categoria
rappresentanti le industrie di trasformazione*

Le associazioni nazionali di categoria delle industrie di trasformazione: Associazione nazionale degli industriali delle conserve alimentari vegetali - ANICAV, Associazione italiana industriali prodotti alimentari - AIIPA, Associazione italiana trasformatori prodotti agricoli - ASSITRAPA, accertato per ciascuna azienda la respon-

denza tra prodotto trasformato e prodotto fresco, in rapporto alla qualità ed alla potenzialità degli impianti, ai consumi di energia elettrica, olio combustibile, metano e mano d'opera impiegata, di cui al punto E) del precedente art. 4, rilasceranno certificato di congruità al trasformatore interessato.

Capo quinto

Art. 16.

Registro di carico e scarico

Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti (CEE) della commissione n. 208/70 del 4 febbraio 1970 e n. 1045/77 del 18 maggio 1977 e successive modificazioni, rispettivamente agli articoli 8 e 6 e fatto obbligo ai trasformatori sia singoli che associati di istituire per ogni singolo prodotto un registro di carico e scarico, nelle forme e nella tenuta legale, custodito presso gli stabilimenti di trasformazione, dal quale deve risultare giornalmente in particolare tra l'altro:

a) nella parte riguardante il carico:

- numero di registrazione e data delle partite di prodotto entrato nello stabilimento;

- numero e data delle bollette di consegna di ciascuna partita, con l'indicazione delle quantità di prodotto accertato, espressa in peso netto che a bilico libero dovrà essere controllato dal coltivatore ovvero dal vettore.

Copia di quest'ultima, contestualmente alla pesata, dovrà essere rilasciata alla controparte interessata;

- indicazione del conferente ed estremi del relativo contratto;

- quantità di prodotto rifiutato perchè non conforme alle norme di qualità e sua destinazione;

- numero e data delle fatture;

b) nella parte riguardante lo scarico:

- la quantità di prodotto finito ottenuto giornalmente dalla trasformazione delle materie prime, espresso in peso netto.

Art. 17.

Bolletta di consegna

Le bollette di consegna di cui al precedente articolo, dovranno contenere le indicazioni del peso netto e del peso lordo distinto, se del caso, per varietà di prodotto, del rispettivo prezzo unitario per chilogrammo e di quello totale nonché il riferimento al numero del contratto.

E' fatto obbligo:

- al titolare dell'industria, o a persona dallo stesso delegata, di accertare che il peso sia stato controllato dalla controparte. La stessa dovrà essere altresì verbalmente avvertita delle responsabilità, anche penali, che ne deriverebbero in caso di sussistenza di difformità tra il peso effettivo e quello indicato nella bolletta;

- al coltivatore di consegnare copia della bolletta rilasciatagli ai sensi del precedente articolo per un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 18.

Certificazioni

L'Istituto nazionale per il commercio estero, richiamato al punto B) del precedente art. 4, le associazioni di produttori agricoli richiamate al punto C) dello stesso art. 4, le unioni nazionali delle associazioni di produttori agricoli di cui al punto D) del ripetuto art. 4, conserveranno presso gli archivi dei propri uffici copia di ogni certificazione rilasciata nell'esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente decreto per un periodo minimo di cinque anni.

E ciò per consentire anche in tempi successivi la ricostruzione della corretta applicazione dei sistemi di aiuto formante materia del presente decreto.

Art. 19.

Parametri

Le seguenti tabelle indicano i parametri sulla rispondenza tra materia prima impiegata e prodotto trasformato ottenuto nonché i parametri sulla rispondenza tra entità della produzione conseguita, in rapporto alla qualità ed alla potenzialità degli impianti, ai consumi di energia elettrica, olio combustibile, metano e mano d'opera impiegata:

1. Resa materia prima.

	Succo %	Essenza g/q.le
Arance pigmentate	25-38	fino a 250
Arance bionde	25-35	fino a 250
Limoni	22-33	250-530

2. Estrattori succo.

Portata massima per unità, espressa in tonn. di frutta:

- taglia - birillatrice (media)	fino a	1,2	tonn/h
- taglia - birillatrice (grande)	»	2	»
- estrattore continuo (piccolo)	»	10	»
- estrattore continuo (medio)	»	12	»
- estrattore continuo (grande)	»	15	»
- estrattore FMC	»	3	»

3. Energia elettrica (consumi).

a) Per una linea idonea a trasformare 10 tonn. di agrumi/ora (circa 3 tonn. *succo naturale*) = 60 kWh;

b) Per una linea idonea a trasformare 10 tonn. di agrumi/ora (circa 0,5 tonn. *succo concentrato 60° Brix*) = 100 kWh.

4. Nafta (consumi).

Per tonn. di succo concentrato:

Apparecchiatura	Succo limoni 40° Brix	Succo arancia 60° Brix
semplice effetto	kg 385	kg 480
semplice (con termocompressione)	» 250	» 300
doppio effetto	» 175	» 220
triplo effetto	» 130	» 160

5. Numero addetti.

a) Valutabile da un minimo di 6 ad un massimo di 8 unità, per turno di lavorazione (otto ore) e per linea di trasformazione prima (estrazione succo ed essenza);

b) Valutabile ad un minimo di 10 ad un massimo di 14 unità, sempre per turno lavorativo, quando la lavorazione comprende anche la linea di tramento del succo, fino alla concentrazione.

Art. 20.

Circolari

Le circolari ministeriali numeri 73 e 157 rispettivamente del 16 febbraio 1970 e del 7 luglio 1977, nelle parti compatibili con i regolamenti (CEE) numeri 2601/69 e 1035/77 del Consiglio rispettivamente del 18 dicembre 1969 e 17 maggio 1977 e dei regolamenti (CEE) numeri 208/70 e 1045/77 della commissione rispettivamente del 4 febbraio 1970 e 18 maggio 1977 integrano, laddove non in contrasto, la disciplina del presente decreto.

Art. 21.

Procedure

La domanda di concessione della compensazione finanziaria, ai sensi dell'art. 7 del regolamento n. 208/70 della commissione del 4 febbraio 1970 e successivi regolamenti (CEE) di completamento e di modifiche, è presentata dal trasformatore sia singolo che associato all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

Tale domanda deve recare:

- a) il nome, cognome e l'indirizzo del richiedente;
 - b) l'indicazione:
 - delle quantità globali di arance fresche acquistate durante la campagna;
 - delle quantità acquistate in esecuzione dei contratti di trasformazione e delle clausole addizionali eventuali, suddivise per classe;
 - c) l'indicazione delle quantità globali di prodotti ottenuti in seguito alla trasformazione delle arance fresche;
 - d) fatture debitamente quietanzate dal produttore delle arance dalle quali risulti che esso ha ottenuto un prezzo almeno pari al prezzo minimo previsto dal regolamento n. 1815/82 della commissione del 7 luglio 1982;
 - e) certificazione della Regione in ordine alle risultanze delle verifiche e dei controlli di cui al punto A) dei precedenti articoli 4 e 12 del presente decreto;
 - f) certificazioni dell'associazione di produttori agricoli a garanzia dell'avvenuto pagamento del prezzo minimo al produttore. Tale attestato sarà rilasciato dall'unione indicata ai sensi del precedente art. 4 nel caso di contratti di trasformazione stipulati direttamente dalle associazioni di produttori;
 - g) attestato delle Associazioni nazionali di categoria sulle congruità previste ai sensi dei combinati disposti di cui agli articoli 4 (punto E) e 19 del presente decreto.
- Se trattasi di trasformatore associato la domanda deve recare:
- le indicazioni di cui ai punti b), c), d), e), f), g) sopra specificati;
- denominazione e sede sociale;

atto costitutivo, statuto ed eventuali atti di proroga della cooperativa;

certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative;

certificato del tribunale di data non anteriore a tre mesi, in ordine al possesso dei diritti civili;

elenco dei soci conferenti il prodotto oggetto di trasformazione;

indicazione delle quantità, ripartite per impegni di conferimento.

La stessa domanda dovrà essere corredata da un esemplare del certificato di controllo rilasciato dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) nel quale dovrà essere precisato il nome, il cognome e l'indirizzo dei contraenti, la classe o le classi alle quali appartiene il prodotto ed il peso netto indicato per ciascuna classe. Una copia di tale certificato verrà rilasciata dall'organo di controllo al produttore.

Art. 22.

Procedure

Fatto salvo il disposto dell'art. 6, par. 2, la compensazione finanziaria viene concessa per ciascuna impresa per la totalità dei quantitativi ottenuti nell'ambito dei contratti di trasformazione, a condizione che l'impresa abbia effettivamente trasformato tutti i quantitativi acquistati.

Ove non ricorra questo presupposto la compensazione viene ridotta, salvo caso di forza maggiore, proporzionalmente ai quantitativi effettivamente trasformati rispetto al totale acquistato, assumendo per il calcolo la stessa ripartizione in classi adottata per i prodotti acquistati in base ai contratti di trasformazione.

Art. 23.

Procedure

La domanda di concessione della compensazione finanziaria, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) numero 1045/77 della commissione del 18 maggio 1977 e successivi regolamenti (CEE) di completamento e di modifiche è presentata dal trasformatore, alla fine di ciascuno dei periodi 30 novembre 31 maggio all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

La domanda deve recare:

- a) il nome, cognome e l'indirizzo del richiedente;
- b) l'indicazione:
 - delle quantità globali di limoni freschi acquistati durante ciascuno dei periodi citati;
 - delle quantità dello stesso prodotto acquistati in esecuzione dei contratti di trasformazione e delle clausole aggiuntive;
- c) l'indicazione delle quantità globali di succhi ottenuti dalla trasformazione dei limoni freschi;
- d) eventualmente, l'indicazione delle quantità di succhi acquistate durante ciascuno dei periodi citati;
- e) fatture debitamente quietanzate dal produttore di limoni dalle quali risulti che esso ha ottenuto un prezzo

zo almeno pari al prezzo minimo previsto dal regolamento (CEE) n. 1345/82 della commissione del 28 maggio 1982;

f) certificazione della Regione in ordine alle risultanze delle verifiche e dei controlli di cui al punto A) dei precedenti articoli 4 e 12 del presente decreto;

g) certificazione dell'associazione di produttori agricoli a garanzia dell'avvenuto pagamento del prezzo minimo al produttore. Tale attestato sarà rilasciato dalla Unione indicata ai sensi del precedente art. 4 nel caso di contratti di trasformazione stipulati direttamente dalle associazioni di produttori;

h) attestato delle associazioni nazionali di categoria sulle congruità previste ai sensi dei combinati disposti di cui agli articoli 4 (punto E) e 19 del presente decreto.

Se trattasi di trasformatore associato la domanda deve recare:

- le indicazioni di cui ai punti b), c), d), e), f), g), h) sopraspecificati;
- denominazione e sede sociale;
- atto costitutivo, statuto ed eventuali atti di proroga della cooperativa;
- certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative;
- certificato del Tribunale di data non anteriore a tre mesi, in ordine al possesso dei diritti civili;
- elenco dei soci conferenti il prodotto oggetto di trasformazione;
- indicazione delle quantità, ripartite per impegni di conferimento.

La domanda deve essere accompagnata, per ogni partita presa in consegna dal trasformatore in esecuzione dei contratti di trasformazione, da un esemplare del certificato rilasciato dall'Istituto nazionale per il commercio estero di cui al penultimo trattino del precedente art. 13.

Art. 24.

Ruolo delle unioni nazionali delle associazioni di produttori agricoli

E' demandato alle unioni nazionali delle associazioni di produttori agricoli legalmente costituite e riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, oltre il controllo del prezzo minimo di cui al precedente art. 4, il coordinamento ed il regolare sviluppo di tutte le attività assegnate, con il presente decreto, alle associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Le istruzioni che le unioni, nell'ambito delle incombenze ricevute con il presente decreto, dovessero dare alle Associazioni di produttori, avranno carattere dispositivo.

E' fatto obbligo, quindi, alle Associazioni di rispettarle.

Nei confronti delle unioni, opererà, fatta salva la responsabilità del presidente e dei funzionari da esso delegati ai sensi del precedente art. 5, l'ultimo comma dello art. 6 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, quando queste abbiano compiuto infrazioni, disattenzioni ovvero inerzia al rigoroso accertamento dei prezzi minimi di cui al punto D) dell'art. 4 del presente decreto.

Capo sesto

Art. 25.

Ente preposto all'erogazione degli aiuti comunitari

Alla corresponsione delle compensazioni finanziarie previste rispettivamente dall'art. 3 del regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio del 18 dicembre 1969 e dall'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio del 17 maggio 1977 ed imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA.

Art. 26.

Condizioni degli aiuti

Le compensazioni finanziarie di cui al precedente articolo sono concesse in conformità delle disposizioni di cui ai regolamenti (CEE) numeri 208/70 e 1045/77 della commissione rispettivamente del 4 febbraio 1970 e del 18 maggio 1977, adottati in attuazione dei regolamenti (CEE) numeri 2601/69 e 1035/77 del Consiglio, rispettivamente del 18 dicembre 1969 e 17 maggio 1977 e loro modifiche ed integrazioni.

Art. 27.

Sospensione cautelativa

In quanto compatibile con i regolamenti (CEE) numeri 2601/69 e 1035/77 del Consiglio rispettivamente del 18 maggio 1969 e 17 maggio 1977 di completamento e modificazione, e con le norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche, disciplinanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, la sospensione cautelativa dell'aiuto comunitario da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, opererà per tutti i contratti ed i conferimenti facenti capo ad una stessa industria, sia singola che cooperativa nei confronti della quale dovessero insorgere dei sospetti, comprovati da denunce da parte degli organismi preposti ai controlli, di eventuali illeciti.

Art. 28.

Durata dell'efficacia delle norme

Le norme del presente decreto, in quanto compatibili con le disposizioni comunitarie future, si intendono valide fino ad eventuali loro modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1983

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro delle finanze
FORTE

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 dicembre 1982.

Tasso di riferimento da applicare, nel semestre gennaio-giugno 1983, alle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi variabili, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni e, in particolare, l'art. 18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 3 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1981, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 256 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 10 aprile 1981, con il quale il tasso di riferimento per finanziamenti all'esportazione effettuati con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio termine a tasso variabile, nonché con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a diciannove mesi e stato determinato nella misura del 17,45% e che detto tasso è composto:

- a) 15,80% quale costo della provvista sostenuta dagli istituti di credito;
- b) 1,65% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 3 marzo 1981 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità semestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 24 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 3 luglio 1982, con il quale si è stabilito che per il semestre luglio-dicembre 1982 il costo medio della provvista è pari al 21,40% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione è pari al 23,15%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 3 marzo 1981 è pari al 21,38% per il semestre gennaio-giugno 1983, mentre la commissione annua onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito per gli oneri connessi alla loro attività resta pari all'1,75%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista, effettuata con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio termine a tasso variabile, nonché con emissioni di

certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a diciannove mesi, per le operazioni creditizie previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, è pari al 21,38% per il semestre gennaio-giugno 1983.

La commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti per l'anno 1983 è pari all'1,75%.

In conseguenza, per il semestre gennaio-giugno 1983, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 23,13%.

Resta inteso che la suddetta misura della commissione dell'1,75% rimane fissa per tutta la durata dell'operazione ammessa alle agevolazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1982

Il Ministro: GORIA

(130)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 novembre 1982.

Determinazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi e dell'aliquota di imposta sul valore aggiunto per il periodo 5 agosto 1982-30 giugno 1983.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560 e dell'annessa convenzione per il funzionamento del Consorzio industrie fiammiferi per la durata di nove anni a decorrere dal 1° gennaio 1923;

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;

Visto che la validità della convenzione sopraindicata è stata prorogata da ultimo con decreto ministeriale 4 giugno 1974 fino a tutto il 30 giugno 1983;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 30 giugno, 1979, concernente la variazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi « Familiari »;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 22 luglio 1980, concernente la variazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1981, concernente la determinazione della aliquota di imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1981-30 giugno 1983;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1982, n. 495, con il quale l'aliquota di imposta sul valore aggiunto viene elevata dal 15% al 18%, riproposto dall'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 692;

Viste le proposte in data 13 settembre 1982 presentate dalla commissione tecnico-amministrativa;

Riconosciuta la necessità di determinare le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 5 agosto 1982-30 giugno 1983, mantenendo inalterati i prezzi di vendita al pubblico;

Decreta:

Articolo unico

L'imposta di fabbricazione e l'imposta sul valore aggiunto sui fiammiferi per il periodo 5 agosto 1982-30 giugno 1983 sono stabilite nelle misure sottoindicate per singolo condizionamento, fermi restando gli attuali prezzi di vendita al pubblico:

Tipi di fiammiferi	Imposta di fabbricazione	Imposta sul valore aggiunto
1) Scatola di cartone con 100 cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo .	46,117500	22,882500
2) Scatola di cartone con 80 cerini al sesquisolfuro di fosforo, denominati « Cerini S/80 » .	46,217500	22,882500
3) Scatola di cartone o di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo .	27,558750	11,441250
4) Scatola di cartone o di legno con 50 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Svedesi » ridotti	23,058750	11,441250
5) Scatola di cartone o di legno con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati « Svedesi S/40 »	23,158750	11,441250
6) Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata .	92,735000	45,765000
7) Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo .	93,735000	45,765000
8) Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati « Caminetto »	569,8000	610,2000
9) Bustina di cartone con 20 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Minerva » .	15,372500	7,627500
10) Bustina di cartone con 30 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Minerva » .	23,058750	11,441250
11) Bustina di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Minerva » .	30,745000	15,255000
12) Bustina di cartone con 60 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Minerva » .	56,617500	22,882500
13) Busta di cartone con 20 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Minerva » .	99,335000	45,765000
14) Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati « Familiari »	12,445000	15,255000

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1982

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1982
Registro n. 60 Finanze, foglio n. 30

(129)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° dicembre 1982.

Approvazione di clausole di adeguamento della prestazione assicurata, presentate dalla S.p.a. Compagnia di assicurazione di Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il Regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande in data 23 agosto 1982 e 25 agosto 1982 della S.p.a. Compagnia di assicurazione di Milano, con sede legale in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di alcune clausole di adeguamento automatico annuale delle prestazioni assicurate, sostitutive delle analoghe in vigore;

Viste le clausole di adeguamento allegate alle predette domande;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti clausole di assicurazione, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla S.p.a. Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano:

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 4R - mista adeguabile, a premio annuo costante (in sostituzione dell'analogia approvata con decreto ministeriale 15 ottobre 1981, n. 13582);

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 22RPC rendita vitalizia differita, adeguabile, a premio annuo, con controassicurazione (in sostituzione dell'analogia approvata con decreto ministeriale 15 ottobre 1981, n. 13582);

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 22U - rendita vitalizia differita, a premio unico, con contro assicurazione (in sostituzione della analogia approvata con decreto ministeriale 15 ottobre 1981, n. 13582);

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata da applicare alla tariffa n. 22URC rendita vitalizia differita, adeguabile, a premio unico, con controassicurazione (in sostituzione dell'analogia approvata con decreto ministeriale 15 ottobre 1981, n. 13582);

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 1 - vita intera a premio annuo, pagabile fino all'ottantacinquesimo anno di età (in sostituzione dell'analogia approvata con decreto ministeriale 15 ottobre 1981, n. 13582);

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 2 - vita intera a premio unico (in sostituzione dell'analogia approvata con decreto ministeriale 15 ottobre 1981, n. 13582);

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 3 - vita intera, a premio annuo temporaneo (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 15 ottobre 1981, n. 13582);

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare ai contratti di capitalizzazione (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 15 ottobre 1981, numero 13582);

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 22 - rendita vitalizia differita, a premio annuo, con controassicurazione (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 15 ottobre 1981, numero 13582);

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 210 - rendita vitalizia differita, a premio unico (in sostituzione della analoga approvata con decreto ministeriale 15 ottobre 1981, n. 13582);

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata da applicare alla tariffa n. 21 - rendita vitalizia differita, a premio annuo costante (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 15 ottobre 1981, n. 13582);

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 4 - mista a premio annuo (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 15 ottobre 1981, n. 13582);

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 4U - mista a premio unico (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 15 ottobre 1981, n. 13582);

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 24 - capitale differito speciale, a premio annuo e da utilizzare nella assicurazione in contratti collettivi, (in sostituzione della analoga approvata con decreto ministeriale 15 ottobre 1981, n. 13582);

clausola particolare di adeguamento automatico annuale della prestazione assicurata da applicare alla tariffa A.I.L. - Assicurazione delle indennità di licenziamento (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 15 ottobre 1981, n. 13583).

Roma, addì 1° dicembre 1982

p. Il Ministro: REBECCHINI

(6542)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3352/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-silicio della sottovoce 73.02 C della tariffa doganale comune (1983).

Regolamento (CEE) n. 3353/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-silicomanganeso della sottovoce 73.02 D della tariffa doganale comune (1983).

Regolamento (CEE) n. 3354/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10% o meno di carbonio e oltre il 30% sino al 90% incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato), della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune (1983).

Regolamento (CEE) n. 3355/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per ciliegie dolci a polpa chiara, conservate in alcole e destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato, della sottovoce ex 20.06 B I e) 2 bb) della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3356/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, che stabilisce massimali ed una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari di Malta (1983).

Regolamento (CEE) n. 3357/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, che reca apertura e modalità di gestione di un massimale comunitario preferenziale per taluni prodotti petroliferi raffinati in Turchia e stabilisce una sorveglianza comunitaria sulle importazioni di tali prodotti (1983).

Regolamento (CEE) n. 3358/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di uve fresche, della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari di Cipro (1983).

Regolamento (CEE) n. 3359/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le uve secche, della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune, originarie di Cipro (1983).

Regolamento (CEE) n. 3360/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini liquorosi, della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari di Cipro (1983).

Pubblicati nel n. L 358 del 20 dicembre 1982.

(329/C)

Regolamento (CEE) n. 3361/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali.

Regolamento (CEE) n. 3362/82 della commissione, del 6 dicembre 1982, riguardante l'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3061/79 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese.

Pubblicati nel n. L 359 del 20 dicembre 1982.

(339/C)

Regolamento (CEE) n. 3363/82 della commissione, del 15 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3364/82 della commissione, del 15 dicembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3365/82 della commissione, del 15 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3366/82 della commissione, del 15 dicembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3367/82 della commissione, del 14 dicembre 1982, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 3368/82 della commissione, del 15 dicembre 1982, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2660/80, che stabilisce le modalità d'applicazione del premio ai produttori di carni ovine.

Regolamento (CEE) n. 3369/82 della commissione, del 15 dicembre 1982, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 3370/82 della commissione, del 15 dicembre 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 3371/82 della commissione, del 15 dicembre 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 3372/82 della commissione, del 15 dicembre 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero greggio per la sedicesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2013/82.

Regolamento (CEE) n. 3373/82 della commissione, del 15 dicembre 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la ventunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2014/82.

Regolamento (CEE) n. 3374/82 della commissione, del 15 dicembre 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3375/82 della commissione, del 15 dicembre 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3376/82 della commissione, del 15 dicembre 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2192/82 della commissione, del 6 agosto 1982, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette.

Pubblicati nel n. L 354 del 16 dicembre 1982.

(331/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Proroga fino al 31 dicembre 1983 dell'importazione di muscoli masseteri interi congelati di bovino dall'Argentina, dal Brasile e dall'Uruguay. (Ordinanza ministeriale 10 gennaio 1983).

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'ordinanza ministeriale 18 aprile 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 28 aprile 1979, recante modificazione alle ordinanze ministeriali dell'8 febbraio 1978 relative alle condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dall'Argentina, dal Brasile e dall'Uruguay;

Vista l'ordinanza ministeriale 15 febbraio 1982, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 18 febbraio 1982, con cui la precedente ordinanza 4 marzo 1981 viene prorogata fino al 31 dicembre 1982;

Vista la decisione della commissione della Comunità economica europea n. 82/863 del 10 dicembre 1982, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 361 del 22 dicembre 1982 con la quale si dispone che l'importazione di muscoli masseteri interi congelati di bovino dall'Argentina, dal Brasile e dall'Uruguay nella Comunità economica europea viene ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1983;

Ordina:

Art. 1.

L'importazione di muscoli masseteri interi congelati di bovino (guancioni) dall'Argentina, dal Brasile e dall'Uruguay in Italia è prorogata fino al 31 dicembre 1983.

Detta importazione dovrà avvenire alle condizioni di cui all'ordinanza ministeriale 18 aprile 1979 citata nelle premesse.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 10 gennaio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(236)

Modificazione al terzo comma dell'art. 3 dell'ordinanza ministeriale 26 gennaio 1968 relativa alla disciplina della importazione delle uova da cova, dei pulcini di un giorno e del pollame vivo in genere, ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffuse della specie. (Ordinanza ministeriale 10 gennaio 1983).

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'ordinanza ministeriale 26 gennaio 1968 indicata in epigrafe pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 6 febbraio 1968 e modificata dalla ordinanza ministeriale 7 ottobre 1976 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 20 ottobre 1976;

Considerato che le manipolazioni connesse all'applicazione ai pulcini della marca di cui al terzo comma dell'art. 3 della ordinanza ministeriale 26 gennaio 1968 sopra richiamata, possono avere in alcune specie e razze avicole ripercussioni negative sul benessere e sullo stato di salute degli animali;

Considerato che l'applicazione di tale contrassegno ai pulcini può essere omessa in casi particolari e con il rispetto di determinate condizioni, senza pregiudizio della identificazione degli animali ai fini della profilassi delle malattie contagiose del pollame;

Ordina:**Art. 1.**

Per i pulcini importati dall'estero appartenenti alle specie di cui all'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 7 ottobre 1976 citata nelle premesse, si può prescindere dall'applicazione della marca prevista al terzo comma dell'ordinanza ministeriale 26 gennaio 1968 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 6 febbraio 1968, a condizione che gli animali:

1) siano trasportati in contenitori sigillati dall'allevamento di origine del Paese esportatore al confine, porto o aeroporto nazionali e da questi direttamente all'allevamento di destinazione senza subire alcuna manomissione salvo quella necessaria per l'esecuzione della visita sanitaria; in tal caso i contenitori che sono stati aperti dovranno, a visita ultimata, essere sigillati a cura del competente ufficio veterinario con un piombino recante l'indicazione dell'ufficio stesso;

2) siano destinati ad allevamenti nazionali nei quali siano presenti ed allevati esclusivamente volatili della stessa specie e originari dallo stesso Paese estero;

3) siano mantenuti nello stesso allevamento fino al trasferimento al macello.

Art. 2.

Le unità sanitarie locali nelle quali sono situati gli allevamenti che intendono beneficiare della deroga di cui al precedente art. 1 devono integrare la dichiarazione di cui al paragrafo 1 dell'art. 3 della precitata ordinanza ministeriale 7 ottobre 1976 con una dichiarazione attestante che nell'allevamento di destinazione si trovano soltanto volatili importati, provenienti dallo stesso Paese estero e della stessa specie dei pulcini che si intendono importare.

I veterinari di confine nella segnalazione telegrafica di cui al punto 3 dell'art. 5 dell'ordinanza ministeriale 26 gennaio 1968 dovranno precisare che trattasi di pulcini che beneficiano della deroga di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Il servizio veterinario delle unità sanitarie locali competenti per territorio, qualora nell'esercizio della vigilanza, accerti infrazioni alla presente ordinanza, ne darà immediata comunicazione al Ministero della sanità per le determinazioni del caso.

Art. 4.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 10 gennaio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(237)

Modificazione all'ordinanza ministeriale 9 novembre 1981 recante norme sanitarie per l'importazione in Italia di conigli vivi dall'estero ai fini della prevenzione delle malattie contagiose. (Ordinanza ministeriale 11 gennaio 1983).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Viste le proprie ordinanze del 9 novembre e del 21 dicembre 1981 pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 25 novembre e n. 354 del 28 dicembre recante le norme sanitarie in epigrafe indicate;

Considerato necessario apportare modifiche al testo del modello di certificato sanitario in materia di garanzie sanitarie relative alla tularemia;

Ordina:**Art. 1.**

Il punto 4 del paragrafo VI del certificato sanitario allegato alla ordinanza 9 novembre 1981 è sostituito dal seguente:

«la regione da cui provengono gli animali è indenne da tularemia da almeno un anno».

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione.

Roma, addì 11 gennaio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(238)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Padova, è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla F.T.A. - Filatura di Trieste e Altessano S.p.a., stabilimento di Trieste, è prolungata al 13 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano sede Milano, stabilimenti di Clusone (Bergamo), Campione sul Garda (Brescia), Cagno (Brescia) e Boario (Brescia), è prolungata al 6 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano con sede legale in Milano e stabilimento in Fiume Veneto (Pordenone), è prolungata al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Torviscosa (Udine), è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cottonificio Olcese Veneziano con sede legale in Milano, stabilimento in Torre (Pordenone), è prolungata al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cottonificio Olcese Veneziano con sede legale in Milano, stabilimento in Torre (Pordenone), è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cottonificio Olcese Veneziano con sede legale in Milano, stabilimento in Torre (Pordenone), è prolungata al 6 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cottonificio Olcese Veneziano con sede legale in Milano, stabilimento in Torre (Pordenone), è prolungata al 5 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cottonificio Olcese Veneziano con sede in Milano e stabilimento in Novara ora «Novara filati», è prolungata al 20 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cottonificio Olcese Veneziano con sede in Milano e stabilimento in Novara, è prolungata al 19 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(156)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Co.In.Co. - Consorzio intersettoriale cooperativo a r.l., in Pieve di Cento.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1982 il sig. Mannella Raffaele è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Co.In.Co. Consorzio intersettoriale cooperativo a r.l., in Pieve di Cento (Bologna), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 15 agosto 1982, in sostituzione del geom. Angelo De Paolis, che ha rinunciato all'incarico.

(135)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Approvazione di progetti di investimento ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Con deliberazione adottata nella seduta del 28 ottobre 1982, il CIPI ha adeguato il mutuo agevolato diretto già concesso alla Ansaldo S.p.a. di Genova con delibera del 24 giugno 1982 al nuovo importo di 9.767 milioni di lire così ripartito tra i diversi stabilimenti:

Sampierdarena	1.878,7
Campi 1	2.713,9
Campi 2	853,8
Milano ex Breda (2 progetti)	1.492,6
Milano trasformatori	929,4
Pomezia	1.161,6
Genova ex C.M.I.	737

Con deliberazione adottata nella seduta del 28 ottobre 1982, il CIPI ha approvato una variazione del progetto di investimento della Necchi S.p.a. di cui alla delibera del 27 gennaio 1982, nella parte concernente il dato occupazionale previsto alla data di ultimazione del progetto medesimo.

Con deliberazione adottata nella seduta del 28 ottobre 1982, il CIPI ha approvato una variazione al progetto di investimento della Filatura e tessitura di Tollegno S.p.a. di cui alle delibere del 27 novembre 1980 e 21-27 maggio 1982 nella parte in cui, fermo restando l'ammontare degli investimenti già agevolati, si prevede la chiusura dello stabilimento di Cossila ed il trasferimento dei macchinari presso lo stabilimento di Tollegno.

(164)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Definizione del vitellone e delle carni conferibili all'intervento

Con circolare 8 gennaio 1983, n. 1 prot. B/327, si definiscono, ai fini del conferimento all'intervento, il vitellone e le sue carni.

La circolare può essere richiesta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - Roma, via XX Settembre.

(239)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 20 ottobre 1982 relativo alle norme correttive e integrative del decreto ministeriale 4 maggio 1981 recante norme per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, concernente le caratteristiche, la fabbricazione, l'importazione e l'uso di uno speciale contrassegno da applicare sui mezzi di chiusura di determinati prodotti destinati alla vendita al consumo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 27 ottobre 1982, dopo il primo comma dell'art. 9 è aggiunto il seguente comma:

«Nel secondo comma, n. 2, di detto articolo, la parola "quarto" è sostituita dalla parola "quinto"».

(204)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 5

Corso dei camb. del 7 gennaio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1353,450	1353,450	—	1353,450	1353,50	1353,40	1353,550	1353,450	1353,450	1353,45
Dollaro canadese	1100,350	1100,350	—	1100,350	1100 —	1100,30	1101 —	1100,350	1100,350	1100,35
Marco germanico	576,800	576,800	—	576,800	577,10	576,75	576,840	576,800	576,800	576,80
Fiorino olandese	522,060	522,060	—	522,060	522,20	522,05	522,130	522,060	522,060	522,05
Franco belga	29,278	29,278	—	29,278	29,30	29,25	29,280	29,278	29,278	29,27
Franco francese	203,410	203,410	—	203,410	203,40	203,40	203,490	203,410	203,410	203,40
Lira sterlina	2168 —	2168 —	—	2168 —	2167,75	2168 —	2168,750	2168 —	2168 —	2168 —
Lira irlandese	1914,500	1914,500	—	1914,500	1914 —	—	1912 —	1914,500	1914,500	—
Corona danese	163 —	163 —	—	163 —	163,10	163 —	163 —	163 —	163 —	163 —
Corona norvegese	193,610	193,610	—	193,610	193,80	193,60	193,700	193,610	193,610	193,60
Corona svedese	187,080	187,080	—	187,080	187,05	187,10	187,070	187,080	187,080	187,08
Franco svizzero	694,880	694,880	—	694,880	694,75	694,90	694,670	694,880	694,880	684,95
Scellino austriaco	82,170	82,170	—	82,170	82,10	82,15	82,162	82,170	82,170	82,17
Escudo portoghese	14,450	14,450	—	14,450	15,587	14,40	15 —	14,450	14,450	14,45
Peseta spagnola	10,823	10,823	—	10,823	10,383	10,80	10,826	10,823	10,823	10,82
Yen giapponese	5,869	5,869	—	5,869	5,87	5,85	5,871	5,869	5,869	5,86
E.C.U. .	1322,950	1322,950	—	1322,950	—	—	1322,950	1322,950	1322,950	—

Media dei titoli del 7 gennaio 1983

Rendita 5 % 1935 .	41,925	Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12 1981/83 .	99,700
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	90,675	» » » » 1- 3-1981/84 .	99,175
» 5,50 % » » 1969-84 .	86,175	» » » » 1- 4-1981/84 .	98,625
» 6 % » » 1970-85 .	82,250	» » » » 1- 6-1981/84 .	98,450
» 6 % » » 1971-86 .	79,225	» » » » 1- 1-1982/84 .	98,675
» 6 % » » 1972-87 .	71,250	» » » » 1- 3-1982/84 .	98,075
» 9 % » » 1975-90 .	72,250	» » » » 1- 5-1982/84 .	98,525
» 9 % » » 1976-91 .	68,950	» » » » 1- 1-1982/86 .	98,375
» 10 % » » 1977-92 .	78,225	» » » » 1- 3-1982/86 .	98,150
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	69,775	» » » » 1- 5-1982/86 .	98,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,850	Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 .	100,525
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,300	» » » » 12 % 1-10-1983 .	98,375
» » » » 1981-86 16 % .	100,250	» » » » 12 % 1- 1-1984 .	94,575
» » » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,250	» » » » 12 % 1- 4-1984 .	93,375
» » » » 1- 9-1981/83 .	99,950	» » » » 18 % 1- 4-1984 .	99,475
» » » » 1-10-1981/83 .	100,075	» » » » 12 % 1-10-1984 .	90,225
» » » » 1-11-1981/83 .	99,775	» » » » Nov. 12 % 1-10-1987 .	82,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 gennaio 1983

Dollaro USA	1353,500	Corona danese	163 —
Dollaro canadese	1100,675	Corona norvegese	193,655
Marco germanico	576,820	Corona svedese	187,075
Fiorino olandese	522,095	Franco svizzero	694,775
Franco belga	29,279	Scellino austriaco	82,166
Franco francese	203,450	Escudo portoghese	14,725
Lira sterlina	2168,375	Peseta spagnola .	10,824
Lira irlandese	1913,250	Yen giapponese .	5,870
		E.C.U. .	1322,950

C I R C O L A R I

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 16 marzo 1982, n. 17.

Legge 30 aprile 1981, n. 178, recante l'estensione della norma dell'art. 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali.

*Alle intendenze di finanza
Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette
Al S.E.C.I.T.*

Nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 6 maggio 1981 è stata pubblicata la legge 30 aprile 1981, n. 178, recante l'estensione della norma dell'art. 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali.

La predetta legge n. 178, nello statuire, con l'art. 1, l'estensione dell'obbligatoria concessione da parte dei datori di lavoro ai propri dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, di tre giorni di ferie retribuite senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore, anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali, ha previsto, all'art. 2, la deducibilità dall'imponibile complessivo da assoggettare alle imposte sul reddito delle spese afferenti alle retribuzioni corrisposte per le giornate non lavorate ai dipendenti che si sono assentati dal lavoro perchè investiti delle funzioni di componenti di uffici e seggi elettorali.

La citata legge n. 178, che si applica ai soli datori di lavoro privati, in sostanza, introduce un beneficio, consistente nella deduzione dalle basi imponibili di un ammontare pari alle retribuzioni corrisposte, che si va

ad aggiungere alla deduzione già operata, per il medesimo ammontare, quale componente negativo nella determinazione del reddito complessivo.

L'introduzione di tale beneficio è stata motivata con la considerazione di non far gravare unilateralmente sul privato datore di lavoro un costo dal quale non traggono origine ricavi per il datore di lavoro stesso e che, nel caso di pubblici dipendenti, si riflette su tutta la collettività.

La disposizione di legge in argomento comporta, tuttavia, con riguardo all'ILOR, una discriminazione tra i soggetti alla IRPEG e quelli all'IRPEF.

Infatti non consente la deducibilità degli oneri di cui trattasi dall'ILOR dovuta dalle persone fisiche e dalle società semplici, essendo questa imposta applicabile sui singoli redditi, mentre nei confronti delle società commerciali e degli enti soggetti all'IRPEG la deducibilità compete anche ai fini dell'ILOR, essendo essa applicata sul reddito complessivo della società o dell'ente.

Ciò premesso, considerato che gli oneri in argomento hanno già interessato la contabilità quali oneri negativi attinenti al costo del lavoro e non possono, perciò, ulteriormente gravare i conti economici dei soggetti beneficiari, si ritiene che la deducibilità dall'imponibile complessivo, determinato ai fini delle imposte sul reddito, delle somme corrisposte ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1981, n. 178, vada operata extra-contabilmente sia da parte dei datori di lavoro soggetti all'IRPEF, sia da parte dei datori di lavoro soggetti all'IRPEG.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dei dipendenti uffici.

Il Ministro: FORMICA

(208)

C O N C O R S I E D E S A M I

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinquanta posti di ufficiale aggiunto di statistica nel ruolo della carriera esecutiva.

Si dà notizia all'albo dell'Istituto centrale di statistica, Roma, via Cesare Balbo n. 16, è stata affissa la deliberazione 27 dicembre 1982, n. 591/P, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a cinquanta posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione 23 febbraio 1981, n. 73/P, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 26 maggio 1981.

(211)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli, per l'ammissione alla ferma volontaria di due anni di seicento sottotenenti di complemento dell'Esercito.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:**Art. 1.**

Sono indetti i sottoindicati concorsi, per titoli, per l'ammissione alla ferma volontaria di due anni nell'Arma o Corpo di appartenenza di sottotenenti di complemento dell'Esercito:

A) Concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di due anni di centocinquanta sottotenenti di complemento provenienti dal 106° corso A.U.C. delle Armi e dei Corpi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione, dal 79° corso A.U.C. del Corpo sanitario e dal 72° corso A.U.C. del Corpo veterinario, così ripartiti:

dodici dell'Arma dei carabinieri;
trentaquattro dell'Arma di fanteria;
sei dell'Arma di cavalleria;
venticinque dell'Arma di artiglieria;
trentuno dell'Arma del genio (diciassette pionieri e quattordici trasmissioni);
dodici del Corpo automobilistico;
quattro del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza);
nove del Corpo di amministrazione;
venti del Corpo sanitario (ruolo ufficiali medici);
uno del Corpo sanitario (ruolo ufficiali chimici farmacisti);
uno del Corpo veterinario.

B) Concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di due anni di centocinquanta sottotenenti di complemento provenienti dal 107° corso A.U.C. delle Armi e dei Corpi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione, dal 32° corso A.U.C. del Corpo tecnico, dal 32° corso A.U.C. del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari), dall'80° corso A.U.C. del Corpo sanitario e dal 73° corso A.U.C. del Corpo veterinario, così ripartiti:

dodici dell'Arma dei carabinieri;
trentaquattro dell'Arma di fanteria;
cinque dell'Arma di cavalleria;
venticinque dell'Arma di artiglieria;
trenta dell'Arma del genio (sedici pionieri e quattordici trasmissioni);
quattro del Corpo tecnico;
dodici del Corpo automobilistico;
uno del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari);
tre del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza);
nove del Corpo di amministrazione;
venti del Corpo sanitario (ruolo ufficiali medici);
due del Corpo sanitario (ruolo ufficiali chimici farmacisti);
uno del Corpo veterinario.

C) Concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di due anni di centotrenta sottotenenti di complemento provenienti dal 108° corso A.U.C. delle Armi e dei Corpi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione, così ripartiti:

dodici dell'Arma dei carabinieri;
trentaquattro dell'Arma di fanteria;
sei dell'Arma di cavalleria;
venticinque dell'Arma di artiglieria;
trentuno dell'Arma del genio (diciassette pionieri e quattordici trasmissioni);
dodici del Corpo automobilistico;
quattro del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza);
nove del Corpo di amministrazione.

D) Concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di due anni di centocinquantaquattro sottotenenti di complemento provenienti dal 109° corso A.U.C. delle Armi e dei Corpi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione, dal 33° corso A.U.C. del Corpo tecnico, dal 33° corso A.U.C. del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari), dall'81° corso A.U.C. del Corpo sanitario e dal 74° corso A.U.C. del Corpo veterinario, così ripartiti:

dodici dell'Arma dei carabinieri;
trentatre dell'Arma di fanteria;
cinque dell'Arma di cavalleria;
venticinque dell'Arma di artiglieria;

ventinove dell'Arma del genio (sedici pionieri e tredici trasmissioni);
tre del Corpo tecnico;
dodici del Corpo automobilistico;
uno del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari);
tre del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza);
nove del Corpo di amministrazione;
venti del Corpo sanitario (ruolo ufficiali medici);
uno del Corpo sanitario (ruolo ufficiali chimici farmacisti);
uno del Corpo veterinario.

Art. 2.

I posti che in ciascun concorso non dovessero essere ricoperti nelle singole Armi e Corpi potranno essere portati in aumento a quelli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aventi concorrenti idonei in numero superiore a quello dei posti disponibili (considerando a tal fine Armi distinte il genio pionieri e il genio trasmissioni) secondo i seguenti criteri:

a) se i posti non ricoperti saranno in numero inferiore a cinque, si procederà nei limiti del possibile all'assegnazione di un'unità per Arma secondo il seguente ordine: cavalleria, genio trasmissioni, genio pionieri, artiglieria, fanteria;

b) se i posti non ricoperti saranno cinque, si procederà all'assegnazione di un'unità per Arma;

c) se i posti non ricoperti saranno in numero superiore a cinque, dopo aver assegnato un'unità per Arma si procederà per quanto possibile all'assegnazione delle ulteriori esuberanze in misura proporzionale al numero dei posti messi a concorso per ciascuna Arma.

I posti che in ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, lettere A), B) e C), non dovessero essere comunque ricoperti potranno essere portati in aumento a quelli del concorso successivo, cumulandoli con quelli eventualmente non ricoperti in Armi e Corpi del concorso stesso e ripartendoli secondo i criteri indicati al precedente comma.

Art. 3.

Possono partecipare ai concorsi i sottotenenti di complemento in servizio di prima nomina provenienti dai corsi A.U.C. indicati per ciascun concorso all'art. 1, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano compiuto almeno tre mesi di detto servizio.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta bollata, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) e dovranno essere presentate o fatte pervenire dagli interessati al comando del reparto o ente dal quale dipendono entro i seguenti termini:

per il concorso di cui alla lettera A) dell'art. 1 entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*;

per il concorso di cui alla lettera B) dell'art. 1 dal 21 aprile al 20 maggio 1983;

per il concorso di cui alla lettera C) dell'art. 1 dal 22 luglio al 20 agosto 1983;

per il concorso di cui alla lettera D) dell'art. 1 dal 12 ottobre al 10 novembre 1983.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

l'Arma o Corpo di appartenenza;
la data e il luogo di nascita;
il corso A.U.C. di provenienza;
il reparto o enti presso cui prestano servizio.

Alle domande i candidati dovranno allegare:

i documenti relativi a titoli tecnici, di studio o di specializzazione non risultanti dalla documentazione caratteristica, che essi ritengano utili ai fini della valutazione;

i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono a parità di merito i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, redatti in conformità alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata per altri concorsi.

Art. 5.

I comandi e gli enti che riceveranno le domande dovranno indicare sulle stesse la data di presentazione con dichiarazione in calce o mediante bollo d'ufficio e trasmetterle subito al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito).

I comandi e gli enti suddetti dovranno altresì trasmettere al Ministero, unitamente alle domande, o al più tardi entro il terzo giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse, i seguenti documenti:

- a) copia del libretto personale aggiornato;
- b) copia dello stato di servizio aggiornato;
- c) dichiarazione di completezza del libretto personale, rilasciata dagli ufficiali interessati.

Art. 6.

Il Ministero della difesa può in ogni momento escludere dal concorso, con provvedimento motivato, qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti per essere ammesso alla ferma volontaria di due anni.

Art. 7.

Per la valutazione dei requisiti e dei titoli dei candidati e per la formazione delle graduatorie sarà costituita, con successivo decreto, una commissione composta:

- da un ufficiale generale o colonnello in servizio permanente dell'Esercito, presidente;
- da quattro ufficiali superiori in servizio permanente dell'Esercito, membri, di cui il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.

Art. 8.

I titoli ed i requisiti da valutare per l'ammissione alla ferma oltre ai servizi prestati dai concorrenti dopo la nomina ad ufficiale sono i seguenti:

- qualità morali, di carattere e fisiche;
- qualità militari e professionali;
- doti intellettuali e di cultura, con riguardo anche alla classifica al termine del corso A.U.C., ai titoli di studio superiori o posseduti in aggiunta a quello minimo richiesto per la nomina a sottotenente di complemento nell'Arma o Corpo di appartenenza e alle specializzazioni eventualmente conseguite.

Art. 9.

La commissione valutatrice procederà alla formazione delle graduatorie di merito dei concorrenti idonei in ciascun concorso sulla base dei complessi di elementi di cui all'art. 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Saranno dichiarati idonei all'ammissione alla ferma volontaria di due anni gli ufficiali ai quali la commissione assegnerà un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi per il complesso dei servizi prestati e dei titoli e requisiti previsti dal precedente art. 8.

A parità di punteggio saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Gli idonei che nelle graduatorie saranno compresi nel numero dei posti disponibili per ciascuna Arma o Corpo, saranno dichiarati vincitori del relativo concorso ed ammessi alla ferma volontaria di due anni, a decorrere dal giorno successivo a quello del compimento del servizio di prima nomina.

Gli ufficiali ammessi alla ferma potranno chiedere di esserne prosciolti dopo almeno un anno di servizio in ferma. Il Ministro della difesa potrà ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio.

Art. 11.

Gli ufficiali ammessi alla ferma saranno valutati per l'avanzamento a tenente dopo due anni complessivi di permanenza nel grado di sottotenente e, se idonei, promossi con decorrenza dal ventottesimo mese di servizio prestato da ufficiale, compreso quello di prima nomina.

Ai sensi dell'art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, agli ufficiali vincolati alle ferme biennali potrà essere riservato fino all'80 per cento dei posti annualmente messi a concorso per l'Arma dei carabinieri, per il ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e per i Corpi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione.

Agli ufficiali che termineranno senza demerito la ferma biennale saranno altresì conferite riserve di posti nei concorsi per la nomina nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere direttive e di concetto del personale civile, nelle misure del 5 per cento per l'Amministrazione della difesa e del 2 per cento per le altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo.

Per quanto altro riguarda la posizione degli ufficiali ammessi alla ferma volontaria di due anni, valgono le norme di cui agli articoli 37 e 38 della citata legge n. 574 del 1980.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1982

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1982
Registro n. 43 Difesa, foglio n. 345

(173)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Catania

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 101, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Catania, istituto dipartimentale di architettura ed urbanistica, viale del Rotolo, 46, Catania, secondo il seguente calendario:

- prima prova scritta: 10 febbraio 1983, ore 9;
- seconda prova: 11 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 121, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Catania, aula 1, facoltà di ingegneria, viale A. Doria n. 6, Catania, secondo il seguente calendario:

- prima prova scritta: 15 febbraio 1983, ore 9;
- seconda prova: 16 febbraio 1983, ore 9.

(123)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario navale di Napoli.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario navale di Napoli, facoltà di scienze nautiche, gruppo di discipline n. 99, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 24 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Istituto universitario navale, via Acton, 38, Napoli, secondo il seguente calendario:

- prima prova scritta: 10 febbraio 1983, ore 8,30;
- seconda prova: 11 febbraio 1983, ore 8,30.

(124)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario orientale di Napoli.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 52, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 28 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, seminario di studi del mondo classico, via Loggia dei Pisani, 13, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 8 febbraio 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 9 febbraio 1983, ore 8,30.

(125)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Pisa

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 51, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa, dipartimento di filosofia, piazza Torricelli, 2, Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 22 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 69, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa, istituto di fisiologia umana, via S. Zeno, 31, Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 22 febbraio 1983, ore 9.

(126)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Messina.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Messina, facoltà di medicina veterinaria, gruppo di discipline n. 147, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Messina, aula di zootecnia, Messina, secondo il seguente calendario:

prima prova: 2 marzo 1983, ore 9;
seconda prova: 3 marzo 1983, ore 9.

(127)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia, facoltà di architettura, gruppo di discipline n. 138, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Istituto universitario di architettura, Tolentini, 191, Venezia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 1° febbraio 1983, ore 9;
seconda prova: 2 febbraio 1983, ore 9.

(174)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Genova.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 13, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Genova, istituto di filosofia del diritto, facoltà di giurisprudenza, via Balbi, 30, Genova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 4 febbraio 1983, ore 9.

(175)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Firenze.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Firenze, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 53, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Firenze, facoltà di magistero, via di Parione, 7, Firenze, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 2 febbraio 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 3 febbraio 1983, ore 8,30.

(176)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Trento

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trento, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 87, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trento, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, Povo di Trento, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 8 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 9 febbraio 1983, ore 9.

(120)

Rinvio del diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Modena.

Le prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Modena, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 60, già fissate per i giorni 5 febbraio e 12 marzo 1983 il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, sono state rinviata come segue:

prima prova: 5 febbraio 1983, ore 9,30;
seconda prova: 5 febbraio 1983, ore 14.

Le suddette prove si svolgeranno presso l'Università di Modena, cattedra di malattie cardiovascolari, Policlinico, via del Pozzo, 71, Modena.

(177)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 9, IN NOVENTA VICENTINA

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia presso lo stabilimento ospedaliero di Lonigo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia presso lo stabilimento ospedaliero di Lonigo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Noventa Vicentina (Venezia).

(11/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 45, IN VERCELLI

Concorso ad un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria presso il presidio ospedaliero « S. Andrea » di Vercelli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria presso il presidio ospedaliero « S. Andrea » di Vercelli.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione del personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Vercelli.

(13/S)

**OSPEDALE DI MATERNITÀ
« S. BAMBINO » DI CATANIA****Concorso ad un posto di primario analista**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario analista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(12/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 9 dell'11 gennaio 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ente ospedaliero generale regionale « Piemonte e R. Margherita », in Messina: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di biologo.

Provincia di Treviso: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo settore affari generali nella giunta e nel consiglio, presso il dipartimento secondo degli affari amministrativi.

Unità socio sanitaria locale n. 47, in Mantova: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico (geometra), presso l'ufficio tecnico.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, -
GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via
Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO,
via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma⁹ (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

Tipo		ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA	
I	Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i supplementi ordinari con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i supplementi ordinari relativi ai concorsi:		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai fascicoli ordinari, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a tutti i tipi dei supplementi ordinari:		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000
	Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »			
	Abbonamento annuale	L.	37.000
	Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »			
	Abbonamento annuale	L.	20.000
	Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000
ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI			
	Abbonamento annuale	L.	73.000
	Abbonamento semestrale	L.	40.000
	Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.